

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PUGLIA**

**- BARI**

**(RGN 1334/2020 - Sez. III - Ud. 14.01.2021)**

**Atto di costituzione in giudizio**

per il sig. **MAZZARANO Michele**, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli

Avv.ti Fabrizio Cecinato e Mario Soggia, **- controinteressato**

**nel ricorso proposto**

dal dott. **SCALERA Antonio Paolo** (avv.ti L. Ancora, S. O. Di Lecce, G. Pellegrino, G.

Prete e F. P. Sisto) **- ricorrente**

**c o n t r o**

la **Regione Puglia**, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* **- resistente**

**e nei confronti di**

**- Longo Giuseppe;**

**- La Notte Francesco;**

**- Pandinelli Mario;**

**- Ruggiero Mennea;** **- controinteressati**

**F A T T O**

A seguito della consultazione regionale svoltasi il 20 e 21 settembre 2020 l'Ufficio Centrale Regionale della Corte d'Appello di Bari effettuava i prescritti calcoli e verifiche per proclamare gli eletti alle cariche di Presidente e di Consiglieri Regionali della Regione Puglia.

In particolare, dopo aver proclamato eletto il candidato Emiliano Michele alla carica di Presidente della Giunta Regionale e determinato le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri, ripartiva i seggi tra le tre liste della maggioranza che avevano superato

la soglia di sbarramento (il **Partito Democratico** che aveva conseguito **n. 288.926** voti validi, **Con Emiliano** che aveva conseguito **n. 110.486** voti validi e **Popolari con Emiliano** che aveva conseguito **n. 99.376** voti validi).

L'art. 15, comma 5, L. n. 108/1968, come modificato dall'art 10, comma 5, L.R. n. 2/2005 come sostituito dall'art. 8 L.R. n. 7/2015, dispone un primo riparto di **n. 23** seggi che deve essere effettuato su base proporzionale.

A sua volta tale operazione si compone di due fasi:

**A)** la **prima**, a livello di singola Circoscrizione, con l'attribuzione dei seggi effettuata sulla base dei quozienti pieni.

All'esito di tale operazione venivano attribuiti complessivamente **n. 7** seggi (di cui n. 4 seggi alla lista "PD").

**B)** la **seconda**, a livello di Collegio Unico Regionale (C.U.R.), la ripartizione dei seggi circoscrizionali eventualmente residuati dopo l'assegnazione dei seggi a quoziente pieno.

In altri termini, poiché dei complessivi 23 seggi ne erano stati assegnati in prima battuta solo n. 7 alle varie liste (di cui n. 4 al PD), **i restanti n. 16** seggi venivano attribuiti al Collegio Unico Regionale (C.U.R.) per la loro assegnazione (cfr. § 14, pagg. 87 e segg. del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale).

Detti seggi venivano ripartiti tra i vari gruppi di liste e, per quel che è qui d'interesse, venivano attribuiti n. 2 seggi al "Partito Democratico", n. 2 seggi ai "Popolari con Emiliano" e n. 2 seggi a "Con Emiliano" (cfr. § 15, pagg. 93 e 94).

Conclusa l'attribuzione dei primi 23 seggi, la Commissione procedeva con la distribuzione degli **ulteriori n. 27** seggi, di cui **n. 19** **seggi alla maggioranza in base al premio di maggioranza** spettante al gruppo o alla coalizione di gruppi di liste collegati al Presidente proclamato eletto (cfr. § 18 pag. 118), **avendo conseguito una percentuale di voti validi del 40,93%**.

Detti n. 19 seggi della maggioranza, quindi, venivano ripartiti tra i gruppi di liste della coalizione collegata con il Presidente, dividendo la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire ricavando il Quoziente elettorale, per cui effettuava la seguente operazione:  $759.087$  (cifra elettorale della coalizione / 19 seggi = 39.951 Quoziente Elettorale).

Sulla base del Quoziente Elettorale così calcolato venivano assegnati **n. 11 seggi**, di cui **n. 7 al PD, n. 2 ai Popolari con Emiliano e n. 2 seggi a Con Emiliano** (cfr. § 19 pag. 118 e 199 del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale).

Poiché residuavano ancora 8 seggi da ripartire, gli stessi venivano attribuiti in favore dei gruppi di liste che avevano i maggiori resti (§ 19 pag. 122 e 124):

Con Emiliano - resti 30.584, con attribuzione di **altri n. 3 seggi**;

Popolari con Emiliano - resti 19.474, con attribuzione di **altri n. 3 seggi**;

Partito Democratico - resti 9.269, con attribuzione di **altri n. 2 seggi**;

Complessivamente, dunque, i seggi della seconda fase venivano così attribuiti:

- **n. 5 seggi a Con Emiliano**;
- **n. 5 seggi ai Popolari con Emiliano**;
- **n. 9 seggi al Partito Democratico**.

Inopinatamente, il dott. Antonio Paolo Scalera, candidato alla carica di consigliere nel gruppo contrassegnato dalla lista “La Puglia Domani” nella circoscrizione di Taranto, con ricorso notificato in data 03.12.2020, ha impugnato il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari, con cui è stato proclamato eletto il sig. Mazzarano, lamentando un presunto errore da parte dell'Ufficio Centrale Regionale nell'applicazione dell'art. 15, comma 6, nn. 1 e 2, della L. 108/1968, come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 2/2005, come sostituito dall'art. 8 L.R. n. 7/2015.

V'è, però, che il suddetto ricorso si appalesa infondato alla stregua dei motivi e delle ragioni di seguito evidenziate.

Tuttavia, in via cautelativa, il sig. Mazzarano propone ricorso incidentale finalizzato a conservare comunque la elezione nell'ipotesi in cui risultasse fondato il ricorso principale e ciò per le ragioni di seguito analiticamente esposte.

## **DIRITTO**

### **1) Infondatezza del ricorso.**

Con un unico motivo il ricorrente sostiene che l'Ufficio Centrale Regionale avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 15, comma 6, nn. 1 e 2, L. n. 108/1968, come sostituito dall'art. 8 della L.R. Puglia n. 7/2015, atteso che nel calcolo del c.d. "premio di maggioranza" avrebbe computato tutti i voti conseguiti dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto, incluse quelle liste che non avevano superato la soglia di sbarramento del 4%.

Pertanto, il ricorrente ha censurato il verbale delle operazioni elettorali laddove la Commissione ha assegnato n. 29 seggi in favore della coalizione collegata al Presidente eletto, anziché 27 seggi.

V'è, però, che l'assunto del ricorrente è infondato, atteso che l'Ufficio Centrale Regionale si è attenuto scrupolosamente al dettato normativo.

Come evidenziato nella narrativa che precede, per l'assegnazione del c.d. "*premio di maggioranza*" l'art. 15, comma 6, nn. 1 e 2, L. n. 108/1968, come modificata dalla L.R. n. 2/2005 e sostituita dall'art. 8 L.R. n. 7/2015, prevede che "*...L'Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi. A tal fine: 1) **accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto;** 2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento, assegna a essi un numero di*

seggi tale che assicurino in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati; 3) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicurino in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati; 4) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicurino in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati...".

Orbene, dalla lettura della suddetta disposizione normativa si evince agevolmente che per determinare il "premio di maggioranza" alla coalizione risultata vincitrice il parametro da prendere in considerazione è il totale dei voti validi conseguiti da tutti i gruppi di liste collegati al candidato Presidente eletto, senza che la norma faccia alcun riferimento al totale dei voti validi dei soli gruppi di liste che abbiano superato la soglia di sbarramento.

È altresì chiara la definizione di "percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto", corrispondente con la somma delle cifre elettorali regionali conseguite dai gruppi di liste collegati al Presidente proclamato eletto.

La chiara previsione normativa non lascia dubbi e spazi interpretativi.

È pacifico che il primato dell'interpretazione testuale sancito dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al c.c., è un principio pacifico ed incontestabile, che esprime l'assiomatica verità per cui l'ordinamento giuridico è costruito attraverso proposizioni formali, i cui enunciati sono espressi in formulazioni linguistiche, con lo scopo di rendere chiaro e intellegibile il significato delle regole poste. La certezza del diritto è garantita innanzitutto dalla precisione del linguaggio e dalla univocità della relazione tra il significante ed il significato (*in claris non fit interpretatio*).

Orbene, nella specie, il motivo prospettato dal ricorrente non può essere condiviso poiché assolutamente sganciato dal dato testuale.

Le operazioni preordinate all'attribuzione degli ulteriori 27 seggi sono caratterizzate dalla previsione di un meccanismo premiante (c.d. premio di maggioranza) per il gruppo o coalizione di gruppi collegate al Presidente eletto.

Detta fase premiante ha un proprio autonomo rilievo, come dimostrato anche dalla previsione secondo cui le liste che intendono costituire un raggruppamento elettorale unitario, oltre a dover indicare il collegamento al candidato Presidente che vogliono sostenere, devono altresì comunicare il proprio reciproco collegamento, nonché stilare un programma condiviso che impegni il futuro governo in caso di vittoria.

Peraltro, l'assegnazione del premio di maggioranza è operazione diversa e distinta dal riparto dei seggi: il riparto è diviso in due fasi (i primi 23 e i secondi 27 seggi), che risultano “*separate*” dalla diversa fase di assegnazione del premio di maggioranza, quest'ultimo riferito alla coalizione, senza che in tale assegnazione possa aver rilievo il superamento o meno della soglia di sbarramento da parte dei gruppi di liste partecipanti alle elezioni.

In pratica, ove non si conteggiassero **tutti** i voti validi ai fini del raggiungimento della soglia prevista per il premio di maggioranza, si snaturerebbe la *ratio* della normativa regionale con riferimento alle coalizioni elettorali aventi un candidato Presidente comune, e non si garantirebbe il diritto di elettorato passivo.

A riprova di ciò è sufficiente considerare che il suddetto art. 15, mentre al comma 4, n. 12), disciplina la “*ripartizione dei seggi*” in cui opera la regola dell'esclusione dei gruppi di liste che non superano il 4%, al successivo comma 6 individua la “*percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o **dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto***” per l'attribuzione del premio di maggioranza, senza alcuna esclusione espressa o implicita di alcun gruppo di liste.

È evidente che la nozione di “voti validi” è riferita a tutti i voti conseguiti dal gruppo o dalla coalizione collegati al Presidente eletto, senza che si possa evincere un’eventuale ed ipotetica esclusione delle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento.

A ciò si aggiunga che mentre il riparto dei seggi (che attiene la precedente fase) riguarda l’istituto della rappresentanza, il premio di maggioranza attiene alla forma di governo.

Diversamente opinando sarebbe totalmente leso il diritto dell’elettorato attivo di chi ha votato per quelle liste collegate al Presidente eletto.

L’errore interpretativo è ancor più evidente se sol si consideri che l’introduzione della soglia di sbarramento del 4% (di cui all’art. 15, comma 4) è giustificata dall’esigenza di voler ostacolare la presentazione delle cc.dd. “liste civetta”, al fine di meglio garantire la formazione di maggioranze sufficientemente consistenti per garantire la governabilità, mentre tale esigenza non sussiste per l’attribuzione del “*premio di maggioranza*” che ha la finalità – come detto – di attribuire un premio a **tutte** le liste collegate al Presidente eletto.

Né, peraltro, appaiono conferenti i richiami alle pronunce di Codesto Ecc.mo TAR (1354/2015) e del Consiglio di Stato (3306/2016), atteso che nei precedenti giudizi non è stata sollevata una censura inerente le modalità di calcolo del c.d. “*premio di maggioranza*”, ma erano stati censurati i verbali delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale nella parte in cui era stato erroneamente calcolato il quoziente per la ripartizione dei seggi “*residuati*” di cui all’art. 15, comma 6, n. 5, lett. b), nn. 1 e 2, della L. 108/68, così come modificata dalla L.R. n. 7/2015.

È evidente, pertanto, che le suddette pronunce giurisprudenziali si riferiscono ad una successiva fase delle operazioni elettorali (di cui all’art. 15, comma 6, n. 5, lett. b), nn. 1 e 2) e non alla precedente fase di determinazione del premio di maggioranza (di cui all’art. 15, comma 6, nn. 1 e 2).

Del resto, la tesi sostenuta dal ricorrente è basata non su argomentazioni logico-giuridiche, bensì unicamente su un “orientamento interpretativo” scaturente dalle surrichiamate sentenze, con cui erano state scrutinate fattispecie diverse, ossia sul calcolo del quoziente per poi procedere con il riparto dei seggi non assegnati.

In conclusione, per determinare il “*premio di maggioranza*” alla coalizione risultata vincitrice, il valore utile da prendere in considerazione è il totale dei voti validi conseguiti da tutti i gruppi di liste collegati al candidato Presidente e non già il totale dei voti validi dei soli gruppi di liste che superano il 4%.

Ne consegue che l’operato dell’Ufficio Centrale Regionale è pienamente conforme al dettato dell’art. 15 L. n.108/1968 e ss.mm.ii..

Ad ogni buon conto, nella denegata ipotesi volessimo condividere l’assunto di controparte e, quindi, non considerare nel calcolo del premio di maggioranza anche le liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%, preme rilevare che tale principio e criterio di calcolo deve essere applicato anche alla successiva fase disciplinata dall’art. 15, comma 6, n. 5, lett. b), n. 1 e 2, come si specificherà meglio nel ricorso incidentale di seguito riportato.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Alla luce di quanto innanzi esposto e con riserva di maggiormente chiarire ed ampliare, allo stato si rassegnano le seguenti

#### **conclusioni**

Voglia l’Ecc.mo T.A.R. qui adito rigettare il ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, CAP ed IVA.

\*\*\* \*\* \*\*\*

In subordine, ove dovesse essere ritenuto fondato il ricorso principale, il sig. Mazzarano, propone il seguente

## **RICORSO INCIDENTALE**

per il sig. **MAZZARANO Michele** (C.F.: MZZMHL74L08L049F), residente in Massafra (TA), alla via Brindisi n. 11, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio Cecinato (C.F.: CCNFRZ74S05L049S) e Mario Soggia (C.F.: SGGMRA71A21L049H) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Taranto, alla via Plinio n. 95, giusta separato mandato allegato al presente atto e con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le notificazioni ai seguenti indirizzi PEC: cecinato.fabrizio@oravta.legalmail.it o soggia.mario@oravta.legalmail.it o al numero di Fax 099/334818

### **contro**

- la **Regione Puglia** (c.f. 80017210727), in persona del Presidente p.t.;

### **e nei confronti**

- **Antonio Paolo Scalera;**
- **Longo Giuseppe;**
- **La Notte Francesco;**
- **Pandinelli Mario;**
- **Ruggiero Mennea;**

### **per l'annullamento**

- *in parte qua* delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatisi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, affinché nella assegnazione dei 27 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di maggioranza (così come eventualmente determinati a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dal dott. Scalera) siano attribuiti 16 seggi (anziché 15 seggi) alla lista "Partito Democratico", 5 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Popolari con Emiliano" e 6 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Con Emiliano";

- dell'atto di proclamazione degli eletti, in *parte qua*, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020;
- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

### **e per la conseguente correzione**

dei risultati elettorali, con la conferma della proclamazione tra gli eletti del sig. Michele Mazzarano.

\*\*\* \*\* \*\*\*

L'Ufficio Centrale Regionale della Corte d'Appello di Bari, con il verbale del 29-30 ottobre 2020, ha proclamato gli eletti alle cariche di Presidente e di Consiglieri regionali della Puglia a seguito della consultazione regionale svoltasi il 20 e 21 settembre 2020.

Proclamato Presidente il dott. Michele Emiliano, l'U.C.R. ha dapprima ripartito i 23 seggi della quota proporzionale.

Sono stati quindi ripartiti gli ulteriori 27 seggi.

Poiché la coalizione del Presidente Emiliano aveva conseguito una percentuale di voti validi pari al 40,93%, l'U.C.R. riconosceva a detta coalizione il c.d. "*premio di maggioranza*" attribuendo **ulteriori n. 19 seggi** a detta coalizione, al fine di farle raggiungere la maggioranza di 29 consiglieri prevista per legge (§18).

Nel successivo riparto dei suddetti 19 seggi, però, l'U.C.R. utilizzava quale "*cifra elettorale della coalizione*" il totale dei voti ottenuti da tutte le liste della coalizione, incluse quelle che, non avendo superato la soglia di sbarramento del 4%, non potevano partecipare al riparto stesso (§19, pag. 119).

In particolare, l'U.C.R. suddivideva il totale dei voti di tutte le liste (759.087) per il numero dei seggi (n. 19), ottenendo il quoziente elettorale di 39.951; pertanto divideva la

cifra elettorale di ciascun gruppo di liste (PD, Con Emiliano e Popolari con Emiliano) per il suindicato quoziente ottenendo i quozienti interi (numero di seggi da attribuire a ciascun gruppo) ed i resti per l'ulteriore attribuzione di seggi, come si evince dalla sottostante tabella:

<b>Cifra elettorale della coalizione di gruppi</b>	<b>Seggi da attribuire</b>	<b>Quoziente Elettorale</b>
<b>759.087 voti</b>	<b>: 19 seggi</b>	<b>= 39.951</b>

	<b>Voti conseguiti</b>	<b>Quoziente Elettorale</b>	<b>Seggi attribuiti</b>	<b>Resti</b>
<b>Popolari con Emiliano</b>	99.376	39.951	<b>2</b>	19.474
<b>Partito Democratico</b>	288.926	39.951	<b>7</b>	9.269
<b>Con Emiliano</b>	110.486	39.951	<b>2</b>	30.584
			-----	
<b>TOTALE</b>			<b>11</b>	

Con i quozienti interi sono stati attribuiti solo 11 seggi (2 ai Popolari con Emiliano; 7 al PD e 2 a Con Emiliano) (§19, prospetto 2, pag. 119), mentre i restanti n. 8 seggi venivano assegnati con i maggiori resti (n. 3 ai Popolari con Emiliano, n. 2 al PD e n. 3 a Con Emiliano).

V'è, però che tale ripartizione di seggi è errata, atteso che l'U.C.R., discostandosi dal procedimento seguito nelle precedenti elezioni del 2015, ha utilizzato quale "*cifra elettorale della coalizione*" il totale dei voti ottenuti da tutte le liste della coalizione incluse quelle che non avevano superato la soglia di sbarramento del 4% e che non dovevano partecipare al riparto dei seggi.

L'U.C.R. avrebbe dovuto, quindi, considerare la cifra elettorale delle sole liste della coalizione che avevano superato la soglia di sbarramento del 4%, il cui valore è pari a 498.788.

Pertanto dividendo la suddetta cifra elettorale (498.788) per il numero di seggi attribuiti a seguito del premio di maggioranza pari a 27 seggi (così come determinati in caso di accoglimento del ricorso del dott. Scalera) si otterrà un diverso Quoziente Elettorale di

29.340 che, come si dirà *infra*, determinerebbe, alla fine delle operazioni, l'attribuzione di n. 10 seggi al PD, n. 4 seggi a Con Emiliano e n. 3 seggi ai Popolari con Emiliano.

Pertanto, dovendosi assegnare al PD 10 seggi (e non 9), anche ove fosse accolto il ricorso principale del dott. Scalerà, il sig. Mazzarano risulterebbe, comunque, eletto poiché alla circoscrizione di Taranto spetterebbero complessivamente sempre 3 seggi.

Pertanto, il sig. Michele Mazzarano non può esimersi dal formulare il presente ricorso incidentale, chiedendo che, in caso di accoglimento del ricorso principale, venga disposto l'annullamento in *parte qua* dei provvedimenti sopra indicati per le ragioni di seguito evidenziate in

### **DIRITTO**

**1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, co. 6, lett. b), nn. 1 e 2 della L. n. 108/1968 come modificato dall'art 10 della L.R. Puglia n. 2/2005 come sostituito dall'art. 8 della L.R. Puglia n. 7/2015. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti.**

La decisione dell'U.C.R. di includere nella cifra elettorale della coalizione anche i voti attribuiti alle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4% è illegittima.

Una volta assicurata la governabilità attraverso l'attribuzione del premio di maggioranza (di 27 seggi, così come determinato in caso di accoglimento del ricorso del dott. Scalerà), nel passaggio procedimentale successivo, relativo alla materiale attribuzione dei seggi, era necessario riconsiderare il valore e la funzione della soglia di sbarramento in sede di riparto dei seggi fra i gruppi di liste che avevano superato tale soglia, escludendo dalla cifra elettorale della coalizione i voti conseguiti dalle liste sotto soglia.

Diversamente, come ha fatto l'U.C.R., l'utilizzo dei voti alle liste sotto soglia nella ripartizione dei seggi, determinando un aumento della cifra elettorale di coalizione,

finisce col modificare ingiustificatamente il rapporto fra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento.

Infatti, l'art. 15, co. 6, lett. b), n. 1, della L. n. 108/1968, come modificato dall'art 10 della L.R. Puglia n. 2/2005 come sostituito dall'art. 8 della L.R. Puglia n. 7/2015, dispone “...i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni:

1) l'Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire; ...

2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo...”.

Orbene, la “*cifra elettorale della coalizione*” prevista dal suddetto deve essere necessariamente determinata tenendo conto esclusivamente dei voti delle liste che partecipano al riparto.

In primo luogo, la determinazione di tale “*cifra elettorale*” interviene nella scansione procedimentale relativa all'assegnazione degli ulteriori 27 seggi, e cioè in una fase del procedimento successiva al riparto dei primi 23 seggi.

Ebbene, nel primo riparto il “*quoziente elettorale circoscrizionale*” (di cui al n. 1 della lett. a) del comma 5 della medesima legge) e il “*quoziente elettorale regionale*” (di cui alla lett. d) del comma 5 della medesima legge) vengono determinati sulla base delle “cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto”.

Per una chiara ed univoca scelta del legislatore regionale, pertanto, nella fase del procedimento finalizzato alla ripartizione dei seggi le “*cifre elettorali*” si determinano escludendo i voti delle liste non ammesse al riparto.

Ciò, evidentemente, vale sia per il riparto dei primi 23 seggi che per il successivo riparto degli ulteriori 27 seggi.

Proprio escludendo tali voti in questa fase procedimentale si attribuisce un vero significato alla soglia di sbarramento e si contribuisce a favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee (CGARS 11/11/2011 n. 812).

Peraltro, preme rilevare che codesto TAR si è espresso su identica questione in occasione delle precedenti consultazioni elettorali regionali del 2015 con la sentenza n. 1465/2015 (Est. dott.ssa Serlenga), confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 3050/2016, in cui l'U.C.R. aveva correttamente determinato **la cifra elettorale della coalizione di cui all'art. 15, comma 6, n. 5, lett. b), n. 2 escludendo i voti dei gruppi di liste sottosoglia.**

Tali sentenze hanno sancito che per la determinazione della “cifra elettorale della coalizione” per l'assegnazione degli ulteriori 27 seggi debbono considerarsi solo i voti delle liste ammesse al riparto che hanno superato la soglia del 4%.

In particolare, nella citata sentenza di codesto Ecc.mo TAR n. 1465/2015 si legge: *“Secondo la tesi ricorrente, nel calcolo della cifra elettorale delle coalizioni, si sarebbe dovuto tener conto dei voti validi riferiti a tutte le liste ricomprese nelle coalizioni stesse; anche di quelle che non hanno individualmente superato la soglia di sbarramento del 4%, di cui al comma 4 dello stesso art. 15...*

*Il motivo non può trovare accoglimento.*

*Come già chiarito in precedenti decisioni di questa Sezione, l'art. 15 della legge elettorale del 1968, nel testo modificato dall'art. 10 della l.r. n. 2/2005, delinea un procedimento trifasico, caratterizzato da una sequenza di operazioni, ciascuna delle quali risulta -logicamente e funzionalmente- strettamente consequenziale all'altra (cfr. sentenze nn. 1354 e 1355 del 2015) ...*

*Per quel che qui rileva, tra le fasi a) e b) si inserisce un'operazione preliminare all'assegnazione di tutti i seggi (in sede circoscrizionale, in sede di collegio unico e in sede di attribuzione del premio di maggioranza), che vede l'applicazione di quelle che l'art. 1 della legge n. 108/68 definisce “clausole di sbarramento” ...*

Vengono, infatti, definitivamente esclusi dalla ripartizione dei seggi sia i singoli gruppi non collegati ad altri sia le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell'intera Regione meno dell'8% dei voti validi conseguiti nella Regione stessa (cfr. art. 15, comma 4, nn. 10 e 11); non-ché i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del 4% dei voti validi conseguiti nella Regione (cfr. stesso comma n. 12).

La disciplina del procedimento elettorale delinea, quindi, un percorso per steps successivi, ad esaurimento, fino all'assegnazione del numero di seggi complessivamente previsti ...

L'interpretazione suggerita dal ricorrente, pertanto, determinerebbe la regressione del procedimento ad una fase precedente ed ormai superata, al mero scopo -privo di utilità concreta ed anzi in contrasto con la ratio della sequenza procedimentale in esame- di attribuire peso ad un risultato elettorale la cui rilevanza, al fine dell'assegnazione dei seggi (l'unico meritevole di considerazione in questa sede), è stata inequivocabilmente esclusa dalla stessa legge ...

Più aderente al dato testuale (che –si ribadisce ancora una volta- **delinea un procedimento per fasi progressive**) nonché a quello sistematico (**per cui restano in gioco soltanto le liste o i gruppi di liste che hanno superato lo sbarramento**), l'interpretazione seguita dall'Ufficio elettorale regionale centrale.

**Né porta a conclusioni difformi l'analisi della ratio sottesa alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 in esame. In questa fase si “pesano” le liste o i gruppi di liste ai fini dell'attribuzione dei seggi all'interno degli schieramenti, attraverso il meccanismo del quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire (cfr. comma 6, n. 5, lett. b); in quest'ottica non avrebbe alcun senso riassegnare peso a voti ottenuti da liste escluse dal riparto.**

E, alla stregua dei principi ermeneutici generali, non deve essere preferita l'interpretazione che privi la disposizione di qualsiasi senso”.

Il Consiglio di Stato, nella decisione n. 3050/2016, ha confermato i menzionati principi, rilevando quanto segue:

*“...Sul piano letterale, nel disciplinare la soglia di sbarramento, i numeri 10 e 12 del comma 4, dell’art. 15 l. n. 108 del 1968 (come anche il n. 11, concernente i singoli gruppi non collegati ad altri), prevedono che l’Ufficio centrale regionale di «esclude dalla ripartizione dei seggi» le coalizioni o gruppi di liste che non abbiano superato le percentuali a tal fine previste.*

*Nel riferirsi dunque alla ripartizione dei seggi tout court ed **in assenza di contrarie disposizioni espresse, le norme in esame escludono qualsiasi recupero delle cifre elettorali di tali coalizioni o gruppi di liste, ai fini dei successivi riparti di seggi.** **In altri termini, la soglia di sbarramento ha un’applicazione generalizzata rispetto a tutti i riparti previsti dalle successive disposizioni della legge regionale pugliese n. 2 del 2005.***

***Con specifico riguardo al riparto dei 27 seggi sulla base del premio di maggioranza, il comma 6 dell’art. 15 pone tale operazione in stretta connessione cronologica e logica con il precedente riparto dei 23 seggi su base proporzionale.** **Ciò si evince dall’impiego dell’avverbio «successivamente», contenuto nel comma 6 poc’anzi citato con riguardo al «riparto degli ulteriori 27 seggi».***

*In base a questa considerazione diviene privo di rilievo ogni argomento basato sull’analisi di ordine letterale della normativa elettorale regionale.*

*In particolare, non può essere sopravvalutata la circostanza che per il riparto sulla base del premio di maggioranza nel ridetto comma 6 dell’art. 15 non vi sia alcun riferimento alle «liste ammesse», ma alla «cifra elettorale della coalizione». Infatti, **una volta introdotte le soglie di sbarramento le stesse, in linea con quanto già affermato in passato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (decisione 21 aprile 1997, n. 13), non possono che***

*rilevare ad ogni effetto, ovvero per qualsiasi riparto in cui si articoli il procedimento di attribuzione dei seggi nell'organo a base elettiva*".

Non v'è chi non veda, pertanto, come le suddette pronunce hanno già affrontato la problematica in questione, avendo chiarito che il calcolo deve essere effettuato tenendo conto esclusivamente della cifra elettorale delle coalizioni ammesse al riparto (ovverosia di quelle che hanno superato la soglia di sbarramento).

Orbene, utilizzando il corretto divisore (498.788, pari alla sommatoria dei voti delle tre liste ammesse a ripartizione), si otterrebbero ben 15 seggi assegnati a quoziente intero (n. 9 seggi al Partito Democratico, n. 3 seggi a Con Emiliano e n. 3 seggi ai Popolari con Emiliano) e n. 2 seggi con i resti (n. 1 al PD e n. 1 a Con Emiliano), come si evince dalla sottostante tabella:

Cifra elettorale della coalizione di gruppi ammessi	Seggi da attribuire	Quoziente Elettorale
498.788 voti liste ammesse	: 17 seggi	= 29.340

	Voti conseguiti	Quoziente Elettorale	Seggi attribuiti	Resti	Seggio rimanente
<b>Popolari con Emiliano</b>	99.376	29.340	<b>3</b>	11.356	/
<b>Partito Democratico</b>	288.926	29.340	<b>9</b>	24.866	<b>1</b>
<b>Con Emiliano</b>	110.486	29.340	<b>3</b>	22.466	<b>1</b>
			-----		-----
<b>TOTALE</b>			<b>15</b>		<b>2</b>

Riepilogando, dunque, i seggi andrebbero distribuiti nel seguente modo:

- **n. 3 seggi ai Popolari con Emiliano;**
- **n. 10 seggi al PD;**
- **n. 4 seggi a Con Emiliano.**

Ripartizione che rispetterebbe anche il principio della rappresentanza in un sistema proporzionale.

Del resto non sarebbe logico ripartire i seggi tra i partiti ammessi al riparto sulla base di una "*cifra elettorale*" contenente i voti anche delle liste che non partecipano al riparto:

Inserendo nel totale dei voti anche quelli delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento e non partecipano al riparto, il rapporto proporzionale tra le liste viene alterato, riducendo inevitabilmente il peso percentuale della lista che ha ottenuto maggiori consensi e aumentando la rappresentanza in favore delle liste con minor numero di voti.

È di tutta evidenza, pertanto, che a partire dal §19 in poi del verbale delle operazioni dell'U.C.R. tutti i dati vanno corretti nel senso sopra descritto, portando a 498.788 (anziché 759.087) la cifra elettorale della coalizione di maggioranza ed il quoziente elettorale a 29.340 (anziché 39.951), per cui i seggi da attribuire con quoziente intero diventano rispettivamente 3, 9 e 3 (per un totale di quozienti interi pari a 15), i resti diventano rispettivamente 11.356, 24.866 e 22.466 ed i seggi da attribuire con i resti sono 2 e vanno assegnati n. 1 alla lista del "PD" e n. 1 alla lista "Con Emiliano".

Inoltre, al §20 i seggi attribuiti alla lista "Popolari con Emiliano" sono 3 (anziché 5), con esclusione della circoscrizione di Lecce e BAT; quelli attribuiti alla lista "PD" sono 10 (anziché 9), in favore anche della circoscrizione di Brindisi; quelli attribuiti alla lista "Con Emiliano" sono 4 (anziché 5), con esclusione della circoscrizione di Bari;

Ne consegue che con i suddetti n. 10 seggi in favore della lista "PD", non solo viene confermato il 3° seggio alla circoscrizione di Taranto con elezione del Mazzarano, ma scatta n. 1 seggio in favore della circoscrizione di Brindisi, con proclamazione del sig. Grassi Carmelo.

Allo stesso modo sono errate le cifre ed i quozienti elettorali indicati al §22 per le coalizioni non collegate al Presidente eletto. La cifra elettorale delle liste ammesse (che hanno superato la soglia del 4%) della coalizione Laricchia è di 165.127 (anziché 175.267); quella della coalizione Fitto è di 662.272 (anziché 694.130), per un totale di 827.399 anziché di 869.397 che deve essere divisa per i n. 10 seggi da attribuire. Le cifre

elettorali di ciascun gruppo divise per la parte intera del Q.E. (82.739) determinano l'attribuzione di n. 1 alla coalizione Laricchia e n. 8 seggi alla coalizione Fitto. I resti sono rispettivamente 82.388 e 360. Tali correzioni vanno operate quindi anche nel §23 e nel §23bis (nel quale, peraltro si fa espresso riferimento al gruppo di liste “*che ha superato la soglia di sbarramento*”);

Nella coalizione Fitto (§23bis) occorre operare le seguenti correzioni: Q.E. di ciascun gruppo (F.I. 1,80 - anziché 1,29; LPD 1,70 anziché 1,22; Lega 1,93 anziché 1,39; Fd'I 2,55 anziché 1,83); resti rispettivamente 66.527, 58.206, 77.657, 45.962.

Pertanto, spetteranno n. 2 seggi (anziché 1) alla lista “Forza Italia”, in favore della circoscrizione di Taranto, con proclamazione del dott. De Palma Vito e n. 2 seggi (anziché 1) alla lista “La Puglia Domani”, in favore della circoscrizione di Taranto, con proclamazione del dott. Scalera Antonio Paolo.

In definitiva, per quanto qui rileva, al §27 (proclamazione degli eletti), secondo la corretta attribuzione dei seggi, al “PD” vanno assegnati 16 seggi anziché 15: va confermato il seggio a Mazzarano Michele e va aggiunto il seggio alla circoscrizione di Brindisi.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Alla luce di quanto innanzi esposto si rassegnano le seguenti

#### **conclusioni**

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. qui adito:

- 1) rigettare il ricorso principale;
- 2) nel caso di accoglimento del ricorso principale esaminare il ricorso incidentale e, in accoglimento dello stesso, apportare le correzioni al verbale impugnato ed al risultato delle elezioni in questione, nel senso di dover considerare, al fine del calcolo del quoziente di cui all'art. 15, comma 6, n. 5, lett. b), n. 1, solo i voti delle liste ammesse al

riparto dei seggi che hanno superato la soglia di sbarramento del 4% e, conseguentemente, attribuire: n. 3 (anziché 5) seggi alla lista “Popolari con Emiliano”, con esclusione della circoscrizione di Lecce e BAT; n. 10 (anziché 9) in favore della lista “PD”, con conseguente conferma del seggio alla circoscrizione di Taranto e conferma dell’elezione del Mazzarano, nonché attribuzione di n. 1 seggio in favore della circoscrizione di Brindisi, con proclamazione del sig. Grassi Carmelo; n. 4 seggi (anziché 5) alla lista “Con Emiliano”, con esclusione della circoscrizione di Bari; n. 2 seggi (anziché 1) alla lista “Forza Italia”, in favore della circoscrizione di Taranto, con proclamazione del dott. De Palma Vito; n. 2 seggi (anziché 1) alla lista “La Puglia Domani”, in favore della circoscrizione di Taranto, con proclamazione del dott. Scalera Antonio Paolo;

**3)** con ogni altra conseguenza di legge e vittoria in spese ed onorari.

Si dichiara che il presente ricorso incidentale è esente dal versamento del contributo unificato.

Taranto, 18 dicembre 2020.

(Avv. Mario Soggia)

(Avv. Fabrizio Cecinato)  
**Firmato digitalmente da**  
**Fabrizio Cecinato**  
**C = IT**